

22043/14

22043/14



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Opposizione
all'esecuzione.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 100/2007

Cron. 22043

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 3872

Dott. RENATO RORDORF - Presidente -

Ud. 17/09/2014

Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -

PU

Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 100-2007 proposto da:

BUSCO LUCIA (c.f. BSCLCU47C42A662L), elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 87, presso l'avvocato GIOVANNI CARTA, rappresentata e difesa dall'avvocato DE ROMITA RAFFAELE, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2014

contro

1521


PIRELLI RE CREDIT SERVICING S.P.A., già SERVIZI IMMOBILIARI BANCHE S.I.B. S.P.A., (P.I.

08360630159), nella qualità di mandataria di SANPAOLO IMI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PEPOLI 4, presso l'avvocato ALESSANDRO COLUZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMMASO RUCCIA, giusta procura a margine del controricorso;

ITALFONDIARIO S.P.A. (C.F./P.I. 00880671003), nella qualità di procuratore di CASTELLO FINANCE S.R.L. (che ha acquistato i crediti da INTESA GESTIONE CREDITI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 2, presso l'avvocato PETRAGLIA ANTONIO U., che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

CURATELA DEL FALLIMENTO GHERGO ALVARO, in persona del Curatore avv. FRANCESCO RUGGIERO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso l'avvocato GIACOVAZZO FRANCESCA, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO GIACOVAZZO, giusta procura a margine del controricorso;

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F./P.I. 00884060526), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 6, presso l'avvocato MASSIMO LUCONI, che la

5


rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI SINESI, giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

contro

BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA S.P.A., CONDOMINIO VIA GALIANI 20 -BARI, CONDOMINIO VIA PAPALIA 7 - BARI, BANCA DI ROMA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 2150/2006 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 17/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato DE ROMITA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente CREDIT Spa, l'Avvocato COLUZZI ALESSANDRO, con delega, che si riporta al ricorso;


udito, per il controricorrente MPS, l'Avvocato LUCONI che chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito, per il controricorrente Fall. GHERGO, l'Avvocato GAETANO GIACOVAZZO che si riporta agli atti;



udito, per la controricorrente INTESA, l'Avvocato
PETRAGLIA che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

1.- Lucia Busco ha proposto ricorso per cassazione - affidato a otto motivi - contro la sentenza del Tribunale di Bari (depositata il 4.9.2006) con la quale è stata respinta la sua opposizione all'esecuzione immobiliare ed agli atti esecutivi promossa dalla s.p.a. Mediocredito della Puglia nonché a quella - riunita - promossa dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino, mediante pignoramento di immobile oggetto di comunione legale dei coniugi Busco-Ghergo (entrambi debitori esecutati e il secondo dichiarato fallito), con l'intervento di altri creditori (Banca Nazionale dell'Agricoltura, Cassa di Risparmio di Puglia, Condomini di via Galiani n. 20 e di via Papalia n. 7 in Bari, Monte dei Paschi di Siena s.p.a) nonché della curatela del fallimento Ghergo s.r.l., intervenuta nella procedura ai sensi dell'art.107 L.F.

Resistono con controricorso la curatela del fallimento di Alvaro Ghergo, la s.p.a. Pirelli Re Credit Servicing, la s.p.a Banca Monte dei Paschi di Siena e la s.p.a. Italfondionario (procuratore di s.r.l. Castello Finance, cessionaria dei crediti di Intesa Gestione Crediti e di Banca Intesa Mediocredito).

Nel termine di cui all'art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2.- Osserva preliminarmente la Corte che è infondata



l'eccezione di nullità della notificazione a Intesa Gestione Crediti in quanto estinta per fusione del 31.5.2006 con Banca Intesa.

Invero, la fusione è successiva all'entrata in vigore del 2504 bis.

Peraltro, il ricorso per cassazione proposto avverso la società destinataria delle pronunce di merito di primo e secondo grado, già estinta nel corso del giudizio di merito in virtù di incorporazione, secondo la disciplina applicabile "ratione temporis", è ammissibile ove tale vicenda sia processualmente emersa solo nel giudizio di legittimità e non possa, pertanto, assumere rilevanza e dare luogo ai necessari accertamenti (Sez. 1, n. 22918/2013) e in ogni caso la nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata con efficacia "ex tunc" perchè l'atto ha raggiunto lo scopo, a seguito della costituzione in giudizio della società incorporante, e la predetta sanatoria opera indipendentemente dalla volontà del convenuto ed a prescindere dal contenuto delle difese svolte in concreto dal medesimo convenuto (Sez. 1, n. 14066/2008).

2.1.- Va premesso, all'esame delle censure, che i vizi di motivazione denunciati con il terzo, il quarto, il quinto, il settimo e l'ottavo motivo sono inammissibili per violazione dell'art. 366 bis c.p.c. posto che la ricorrente, formulando un unico quesito di diritto




nonostante la congiunta denuncia di vizio di motivazione e violazione di norme di diritto, ha omesso l'indicazione della sintesi del fatto controverso richiesta dalla menzionata norma (Sez. un., n. 7770/2009).

3.1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione delle norme in materia di comunione tra coniugi in relazione all'art. 107 l. fall. e formula - ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis - il seguente quesito: <<se, sul presupposto di differenza tra comunione ordinaria e comunione legale tra coniugi, nel caso di immobili cointestati pro indiviso in comunione legale, sia ammissibile l'esecuzione sulla singola quota o l'acquisizione della stessa all'attivo fallimentare senza prima procedere alla divisione (premessi il verificarsi di uno dei presupposti per lo scioglimento della comunione come la dichiarazione di fallimento di uno dei coniugi cointestatari) considerato che fra i presupposti per lo scioglimento della comunione legale non v'è l'azione del creditore che abbia titolo solo nei confronti di uno dei coniugi (il quale creditore sarebbe quindi obbligato a promuovere giudizio di divisione ex art. 601 c.p.c.)>>.

Il motivo è infondato.

Invero, poiché, a norma degli artt. 599, 600 e 601 c.p.c., la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita nel solo caso in cui non tutti i



comproprietari dei beni indivisi, oggetto dell'esecuzione, siano obbligati nei confronti del creditore procedente, non può disporsi tale separazione nella ipotesi in cui, dopo che il creditore abbia iniziato il procedimento di espropriazione di un immobile appartenente a due suoi debitori solidali, uno di questi sia fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, a norma dell'art. 107 legge fallimentare, il curatore del fallimento (Sez. 3, n. 1114/1976).

Nella concreta fattispecie il giudice del merito - con accertamento non specificamente impugnato - ha affermato che entrambi i coniugi, nei confronti del creditore pignorante, erano debitori. Talché è applicabile il principio da ultimo ricordato.

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e formula la seguente sintesi ex art. 366 bis c.p.c.: <<se sia ammissibile sostenere che il diritto della Curatela fallimentare o del creditore - che abbiano titolo solo nei confronti di uno dei coniugi dei quali uno sia dichiarato fallito e l'altro coobbligato solidalmente - di agire rispettivamente ex art. 107 l.f. o esecutivamente espropriando la quota indivisa di entrambi i debitori nonostante che sia stata ammessa l'azione esecutiva avente ad oggetto beni immobili cointestati pro indiviso in comunione legale tra coniugi solo per quei creditori che abbiano titolo nei confronti di entrambi e




possano anche agire esecutivamente contemporaneamente nei confronti di entrambi (infatti il principio in diritto da affermare è che il titolo esecutivo di cui dev'essere in possesso il creditore non sia solo originariamente valido nei confronti di entrambi i debitori solidali ma che sia anche azionabile in pratica contemporaneamente nei confronti di entrambi, in caso contrario dovendosi affermare che l'azione esecutiva rientra sempre nell'ipotesi vietata dalla espropriazione della quota indivisa)>>.

La censura - rubricata come vizio di motivazione ma conclusa dalla formulazione di un principio di diritto - è infondata per le medesime ragioni indicate a proposito del primo motivo e perché il principio di diritto che si vorrebbe fosse enunciato è opposto a quello formulato dalla richiamata Cass., Sez. 3, n. 1114/1976.

2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione della norma di cui all'art. 51 l.f. (divieto di azioni esecutive individuali) e dell'art. 555 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c..

Formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: <<se la notifica di pignoramento immobiliare effettuata ai coniugi coobbligati solidalmente dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei due (relata di notifica al Curatore del fallimento) sia legittima o illegittima e nulla perché



in violazione dell'art. 51 l.f. e quindi inidonea ad instaurare proc. esec. immobiliare sia nei confronti del fallito sia nei confronti del coniuge coobbligato non dichiarato fallito considerato che nei suoi confronti l'azione avrebbe potuto proseguire solo come espropriazione di quota indivisa (v. Cass. 4/8/98 n. 7640), da ritenersi preclusa perché possibile l'espropriazione solo del singolo bene (nella fattispecie potendo far valere titolo esecutivo contemporaneamente nei confronti di entrambi i coniugi)>>.

L'eccezione di inammissibilità della censura - sollevata dalla s.p.a. ITALFONDIARIO, dalla s.p.a. Pirelli Re Credit Servicing e dal Procuratore Generale - è fondata perché dalla sentenza impugnata non risulta proposta, con l'opposizione, questione diversa dalla pignorabilità di bene ricadente in comunione legale di coniugi e dalla contestazione del credito dei pignoranti e degli intervenuti. Si tratta, dunque, di questione sollevata, in ammissibilmente, soltanto in sede di legittimità.

2.4.- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. della norma in tema di riunione dei procedimenti esecutivi (art. 561 c.p.c.) ed omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.

La novità della questione è stata eccepita dalla s.p.a. ITALFONDIARIO, dalla s.p.a. Pirelli Re Credit Servicing e dal Procuratore Generale.




L'eccezione è fondata e la censura è inammissibile per le stesse ragioni indicate sub § 2.3

2.5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione della norma ex art. 615-512 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e contraddittorietà nella motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c..

Formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: <<Dica la Corte se là dove il debitore esecutato intenda contestare il diritto di tutti i creditori anche degli interventori ad instaurare esecuzione e/o procedere negli atti esecutivi in virtù di pignoramento immobiliare e che tale controversia sia non solo formale ma sostanziale (esistenza del titolo esecutivo e sussistenza e consistenza del credito) l'opposizione sia legittimamente esperibile nelle forme dell'art. 615 o 617 c.p.c. mentre l'opposizione ex art. 512 c.p.c. deve intendersi riservata alle controversie sull'ammontare del credito (giusta conteggi prodotti dai creditori in sede di approvazione del progetto di distribuzione) sia sull'esistenza e collocazione dei diritti di prelazione>>.

La censura è inammissibile.


Il tribunale si è limitato a dichiarare (correttamente) inammissibili le contestazioni relative all'ammontare dei crediti dei creditori intervenuti, trattandosi di questioni riservate alla fase della distribuzione ex art. 512 c.p.c.



La ricorrente formula una censura incomprensibile con la quale afferma contraddittoriamente (pag. 23-24 del ricorso) che <<nella fattispecie non avrebbe dovuto esserci dubbio che, in base alla precedente normativa, fossero ammissibili gli interventi dei creditori anche non muniti di titolo esecutivo; pertanto era d'uopo che l'opponente si cautelasse in modo da evitare che, bloccata l'azione da parte dei due creditori, l'esecuzione proseguisse per iniziativa di un terzo>>.

2.6.- Con il sesto motivo la ricorrente denuncia <<motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.>> e formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: <<se in relazione alla difesa svolta dalla opponente sia legittima l'interpretazione riduttiva, priva di ogni motivazione o preciso riferimento agli atti processuali, offerta dal Giudice di primo grado secondo cui l'unica doglianza sarebbe consistita nella eccezione di indeterminatezza dei crediti là dove nel ricorso, nelle tre memorie in corso di causa e nella comparsa conclusionale sono stati svolti molteplici e complessi motivi di opposizione e non essendo quindi immaginabile una non lettura delle difese che tuttavia, non avrebbe potuto esimere il Giudice da effettuare più di un controllo d'ufficio (invece del tutto omessi)>>.

Il motivo è infondato. Esso attiene al capo che ha deciso



nel merito l'opposizione nei confronti dei creditori pignoranti Mediocredito ed Intesa San Paolo, dichiarandola non fondata.

Come rilevato dal P.G., le censure concernenti la mancata considerazione delle doglianze concernenti il merito della opposizioni relative agli altri creditori, sulle quali la ricorrente si diffonde ampiamente alle pagg. 29-31, sono dunque manifestamente inammissibili, perché in tale parte, come innanzi rilevato, la sentenza, secondo quanto univocamente ha precisato a pag. 9, ha dichiarato le opposizioni inammissibili. Ne consegue che correttamente non le ha esaminate nel merito ed essendo stata ritenuta incensurabile questa conclusione, in questa parte il motivo è infondato.

Relativamente ai motivi di opposizione concernenti i creditori pignoranti, la sentenza, alle pagg. 11 ss ha rimarcato la genericità dello stesso, sottolineando che le Banche hanno prodotto i contratti di mutuo dai quali si evince il piano di ammortamento e l'ammontare dei crediti, contenendo i contratti elementi che consentono il calcolo degli interessi, affermando che in realtà l'opposizione si è concretizzata in una contestazione dell'osservanza dell'onere della prova da parte delle creditrici pignoranti, che ha ritenuto invece adempiuto.

A fronte di tale motivazione completa e priva di vizi logici, la censura si risolve in un'affermazione




apodittica di erroneità della stessa, sia perché genericamente formulata, sia perché come dimostra la lettura della pag. 28 del ricorso, in violazione del principio di autosufficienza neppure sono riportati gli atti che dovrebbero dimostrare la mancata considerazione di risultanze istruttorie tali da comportare il vizio denunciato.

2.7.- Con il settimo motivo la ricorrente denuncia <<violazione in diritto delle norme in tema di onere della prova in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.>>. Formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: <<se in giudizio di opp.ne all'esecuzione, in cui l'opponente abbia contestato integralmente sia il diritto all'azione esecutiva sia la sussistenza del credito azionato, legittimamente debba essere affermato l'onere della prova a carico del creditore che non possa avvalersi di titolo giudiziale ma di titolo contrattuale (sia pure avente efficacia esecutiva limitatamente alle norme ivi indicate) e di e.c. per gli interessi di mora e se in mancanza di tale prova non sia legittimamente imposto un controllo d'ufficio da parte del G.E. e del Giudice dell'opposizione all'esecuzione>>.

Il motivo è infondato.

Il giudice del merito ha correttamente applicato i principi relativi all'onere della prova, accertando in



fatto (con motivazione non ritualmente censurata: cfr. § 2.1) l'esistenza in atti della prova documentale dei crediti azionati dai pignoranti, sia in relazione al capitale che agli interessi (risultanti dal piano di ammortamento e supportati da prova scritta in quanto ultralegali).

L'onere di provare eventuali fatti estintivi gravava sulla debitrice.

2.8.- Con l'ottavo motivo la ricorrente denuncia violazione delle norme che tutelano il diritto alla difesa (art. 24 Cost.) in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. ed omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Formula il seguente quesito: <<se sia sussistente l'ipotesi di negazione del diritto alla difesa ex art.24 Cost. là dove è stata rifiutata alla opponente l'ammissione di qualsivoglia mezzo istruttorio, finanche il mero interrogatorio formale del Curatore o la c.t.u. sui conteggi degli interessi passivi, e d'altro canto veniva omesso ogni accertamento d'ufficio sulla esistenza e consistenza di tutti i crediti e dei titoli esecutivi, così impedendo anche il legittimo esercizio del diritto di richiedere conversione del pignoramento (nella specie impedita dall'esistenza della massa creditizia del fallimento di Ghergo Alvaro non addebitabile alla opponente)>>.

La censura è inammissibile nella parte in cui denuncia la



mancata ammissione di prove di cui non viene spiegata la decisività mentre è infondata per le ragioni spiegate a proposito del primo motivo nella parte in cui (nel corpo del motivo ma non nel quesito) invoca nuovamente (ma erroneamente) le norme relative al pignoramento di beni in comunione; norme irrilevanti per essere entrambi gli intestatari dei beni debitori.

Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - nella misura determinata in dispositivo - vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate, per ciascun controricorrente, nella misura di euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge e spese forfettarie.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 2014

Il Presidente

Il consigliere estensore

